



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio

N° **12** 17000249 del 28/12/2017 del Registro di Settore

N° 17002582 del 28/12/2017 del Registro Generale

**Oggetto: Autorizzazione definitiva allo scarico nel Fiume Crati delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Consorzio Valle Crati sito in c/da Coda di Volpe del Comune di Rende (CS).
D.Lgs.152/06smi e L.R.10/97**

II DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- con Determinazione Dirigenziale RG 17001944 del 10/10/2017 è stato autorizzato in via provvisoria lo scarico delle acque reflue urbane nel Fiume Crati provenienti dall'impianto di depurazione del Consorzio Valle Crati, ubicato in c.da Coda di Volpe del Comune di Rende (CS) individuando, quale titolare del medesimo provvedimento autorizzativo, il Presidente f.f. Dott. Andrea Manna nato a Cosenza il 06/02/1964 e ivi residente in via Giovanni Gronchi, 21;

Considerato che:

- in data 11/10/2017 con nota prot. n°1456 trasmessa a mezzo PEC, il Consorzio Valle Crati, in accordo a quanto previsto dalla prescrizione n.1 contenuta nel provvedimento autorizzativo provvisorio di cui alla suddetta determina, comunicava l'apertura dello scarico avvenuta in pari data;
- in data 25/10/2017 con nota prot. n°1515, in data 15/11/2017 con nota prot.1586, in data 01/12/2017 con nota prot. 1652 il Consorzio Valle Crati trasmetteva i risultati delle analisi eseguite in autocontrollo;
- con nota n°1554 del 07/11/2017, a mezzo Pec, il Consorzio Valle Crati trasmetteva con prot.45591 del 02/11/2017 copia dei risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche di controllo effettuate dall'ARPACal relative ad un campione prelevato in data 19/10/2017 in uscita dall'impianto di depurazione succitato, che dimostravano il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii.;
- con nota prot. n. 48191 del 17/11/2017 l'Arpacal, in qualità di organo tecnico di controllo, comunicava, a seguito di specifica richiesta da parte di questo Settore, nota prot. n. 44976 del 08/11/2017, che "dai rapporti di prova già trasmessi con giusta nota prot. n. 45591/2017, sono presenti anche i parametri riportati in Tab 1 all.5 parte III D.lgs. n° 152/2006 ss. dai quali è possibile verificare la conformità ai valori limite riportati";
- con note prot. n. 1643 del 29/11/2017 e prot.1653 del 01/12/2017, il Consorzio Valle Crati, comunicava i dati del legale rappresentante cui intestare l'autorizzazione definitiva allo scarico, nella persona dell'Ing. Francesco Converso, giusta delega prot. 88523 del 01/12/2017 da parte del Sindaco di Cosenza comune capo bacino, in atti.

Preso atto, pertanto, che:

dall'esame della documentazione agli atti, si evinceva la sussistenza delle condizioni tecniche ed amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e si può procedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione definitiva allo scarico ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii e della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii.;

Tutto ciò premesso

VISTA, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto, il decreto del Presidente n°17 del 17/7/2017

Reso sul presente atto:

-il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza.

DETERMINA

di Autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art.124 della D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.e della L.R.10/97, lo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Consorzio Valle Crati, a servizio di una popolazione complessiva pari a 191.000 a.e. ubicato in in c.da Coda di Volpe in Rende, nel corpo idrico ricettore "Fiume Crati", nel punto di scarico individuato dalle coordinate geografiche Lat. 4360988 e Long. 2628246, indicando quale titolare della presente autorizzazione, l'ing. Francesco Converso, nato a Roma il 19/05/1977 e residente a Rende in via Turchia, snc – delegato con atto prot.88523 del 01/12/2017 dall'arch. Mario Occhiuto Sindaco del Comune capo bacino di Cosenza.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. La presente autorizzazione è valida per un periodo di 4 (*quattro*) anni ed il titolare ne dovrà chiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii.
2. Dovranno essere eseguiti, su richiesta del titolare dello scarico, n°24 (ventiquattro) campionamenti in autocontrollo, di cui n°6 (sei) per ogni anno, effettuati da ArpaCal-Dipartimento Provinciale di Cosenza, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nella Tabella 1 e nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse a questo Settore.
3. Il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere a questo Settore, per tutta la durata dell'autorizzazione, copia delle richieste inoltrate all'ArpaCal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche previste nel punto 2.
4. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è, comunque, consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.

5. In caso di eventi meteorici, la portata minima comunque sottoposta al normale trattamento depurativo sia pari almeno a 3 volte la portata media oraria di tempo secco, così come espressamente previsto dall'art. 24, comma 1 della L.R. 10/97 e smi.
6. In nessun caso venga attivato il by-pass posto immediatamente a monte del comparto ossidativo.
7. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate.
8. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione delle acque in uscita dall'impianto così come previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii. Si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli.
9. Il titolare è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici.
10. Le interruzioni per manutenzione programmata, anche parziali, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza, al Comune di Rende ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza.
11. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate a questo Settore della Provincia, al Comune di Rende ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento.
12. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo tale da evitare lo scarico, ovvero consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nelle succitate tabelle.
13. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata a questo ufficio per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
14. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione, ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii.
15. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui all'Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta della Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi di depurazione e rifiuti liquidi.
16. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, così come definito dall'art. 183 comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ed ii., è tenuto al rispetto di quanto riportato nell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto.
17. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dall'ottenimento di altre autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, visti, provvedimenti ed assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.
18. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel nulla-osta ai fini idraulici

rilasciato dal Ufficio Genio Civile prot. n°13016 del 01/07/1988, e nella relativa concessione demaniale idraulica rilasciata dalla Provincia di Cosenza, numero di repertorio 23488 del 05/05/2004, registrata a Cosenza in data 18/05/2004 al n.3364 valida per 19 anni a decorrere dalla data di stipula.

19. La presente autorizzazione dovrà essere conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici ed alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

20. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.

21. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.

22. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento.

23. Ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, qualora la domanda di rinnovo sia tempestivamente presentata.

S I R I S E R V A

- di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne gli usi dell'acqua, la miticoltura, la balneazione e la protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio con sede in Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza.

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza.

La presente Determina verrà pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

La presente Determina verrà inviata in originale al CONSORZIO VALLE CRATI nella persona dell'ing. Francesco Converso e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

SINDACO del COMUNE DI RENDE

ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;

ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;

REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio;

REGIONE CALABRIA Dipartimento Lavori Pubblici, UOT Funzioni Territoriali -
Demanio idrico.

Il Responsabile del Servizio Ing. Lorella Pezzi _____	Il Dirigente Avv. Anna Viteritti _____
---	--

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal_____

	Il Dirigente della Segreteria (Avv. Antonella Gentile) _____
--	---